ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2018/645 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 18 APRILE 2018, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2003/59/CE SULLA QUALIFICAZIONE INIZIALE E FORMAZIONE PERIODICA DEI CONDUCENTI DI TALUNI VEICOLI STRADALI ADIBITI AL TRASPORTO DI MERCI O PASSEGGERI E LA DIRETTIVA 2006/126/CE CONCERNENTE LA PATENTE DI GUIDA

Art. 2

Modificazioni all'articolo 15 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286

L'articolo 15 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e' sostituito dal seguente: «Art. 15 (Ambito di applicazione). - 1. La qualificazione di cui all'articolo 14 e' richiesta:

a) ai cittadini italiani;

b) ai cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo;

c) ai cittadini di un paese terzo dipendenti di un'impresa stabilita in uno Stato membro o impiegati presso la stessa.».

Versione in vigore dal 25 giugno 2020, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva (UE) 2018/645 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, che modifica la direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida
Estremi	Decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 50
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 2020

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-50-2020/art-2-modificazioni-all-articolo-15-del-decreto-legislativo-21-novembre

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it